



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

DETERMINAZIONE N. 0019518/I.4.3/DET/730 DELL'8 OTTOBRE 2008

Oggetto: Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna – proroga e modifica dei termini di presentazione delle domande - precisazioni.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il DPR 19 maggio 1956 n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965 n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione della Regione e degli Assessorati;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 che dispone interruzioni e limitazioni dell'attività di pesca per tutte le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e un divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca e alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque territoriali prospicienti la Sardegna;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2132/DecA/69 del 08/09/2008 riguardante il pagamento di un'indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca e contenente modifiche e integrazioni al Decreto 68/2008.

PRESO ATTO del contenuto dell'articolo 14 del sopra citato Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68/2008 con cui si dispone che « i tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale »;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale numero 659 del 9 settembre 2008;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale numero 689 del 23 settembre 2008;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'articolo 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

PRESO ATTO del permanere delle perplessità manifestate dalle organizzazioni di categoria e da ARGEA Sardegna presenti alla riunione del 22 settembre 2008 presso il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

CONSIDERATO che tali perplessità riguardano, in particolare:

1. la previsione dell'obbligo di eseguire i pagamenti per l'indennità per il mancato reddito direttamente a favore del personale imbarcato e non dell'imprenditore;
2. la conseguente previsione dell'obbligo di presentazione della domanda per la richiesta dell'indennità da parte del personale imbarcato;
3. l'esatta individuazione del periodo di 90 giorni che deve essere preso in considerazione come presupposto per il pagamento dell'indennità per il mancato reddito;
4. l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo sulle singole domande;

RITENUTO di dover indicare alcune linee interpretative sulle questioni prospettate e su altre successivamente proposte;

RITENUTO inoltre di dover disporre un'ulteriore proroga per permettere una agevole cognizione delle questioni interpretative

DETERMINA

ART.1 *(Modello E)* – 1. Al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda congiunta è predisposto il Modello "E" allegato alla presente Determinazione. Tale modello deve essere sottoscritto da tutti i richiedenti con allegazione, per ogni sottoscrittore, di una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

ART.2 *(Proroga termini)* – 1. I termini per la presentazioni delle domande per ottenere il pagamento delle indennità e/o il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali (Modello "A", Modello "B" e Modello "E") previsti dalla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Determinazione n. 0016760/DET/659 del 09/09/2008 – e prorogati con Determinazione n. 689 del 23 settembre 2008 – sono tutti ulteriormente prorogati fino al 24 ottobre 2008.

2. La presentazione delle comunicazioni (Modello “C” e Modello “D”) previste nel presente procedimento è ammessa fino al 10 gennaio 2009.

3. Sono abrogati tutti i precedenti termini.

ART.3

(Precisazioni sulla modulistica) – 1. Occorre premettere che la modulistica (Modello “A”, Modello “B”, Modello “C”, Modello “D”, Modello “E”) – che è stata allegata alla determinazione per consentire una più agevole presentazione delle domande – ha valore di semplice “modello” o fac-simile. Pertanto, può essere modificata e/o adattata alle specifiche caratteristiche di ogni richiedente, ferme restando le dichiarazioni previste dalla normativa (Decreto 68/2008 e Determinazione 659/2008). Si allega nuovo Modello “C”.

2. In ogni caso, la compilazione incompleta della domanda, che abbia quanto meno gli elementi minimi di identificazione del richiedente, non determina l'inammissibilità della stessa. Il procedimento amministrativo delineato nella Determinazione n. 659/2008 è, chiaramente, assoggettato alle regole e ai principi propri di tutte le procedure amministrative. In particolare si applicano le disposizioni contenute nella Legge 241/1990 che prevede che i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino siano improntati alla “correttezza” e “lealtà”. Le domande eventualmente incomplete formeranno, per ciò, oggetto di integrazione e comunicazione da parte del responsabile del procedimento designato da ARGEA Sardegna. Ciò risulta chiaramente nella Determinazione n. 659/2008 che prevede: « in caso di compilazione incompleta ARGEA Sardegna invita formalmente il richiedente a regolarizzare la domanda entro un termine congruo » (art. 6, comma 2). Si ritiene opportuno precisare, perciò, che affinché la domanda possa essere ritenuta ammissibile deve – oltre che essere presentata entro i termini – contenere gli elementi minimi di identificazione del richiedente. Sono tali, a parere dello scrivente: il nome, il cognome, il codice fiscale e la sottoscrizione. Risulta evidente, per altro, che la completa e compiuta compilazione della domanda da parte del richiedente agevola l'attività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

istruttoria e consente tempi più rapidi di conclusione del procedimento e del pagamento.

3. A prescindere dalla procedura prevista dall'art. 6, comma 2 della Determinazione n. 659/2008 – che, come sopra precisato, consente un'integrazione tardiva – si ritiene di dover chiarire che i dati non pertinenti (cioè non coerenti con la richiesta) non devono in ogni caso essere inseriti nei modelli.

4. I dati per cui non si ha una completa informazione potranno essere comunicati successivamente.

ART.4

(Precisazioni sull'imposta di bollo) – 1. Riguardo all'imposta di bollo si deve precisare che in mancanza di una disposizione che preveda una esplicita esenzione si deve ritenere applicabile la regola ricavabile dall'articolo 3 della tariffa allegata al DPR 642/1972 per cui tutte le istanze presentate ad una pubblica amministrazione tendente ad ottenere un provvedimento scontano l'imposta di bollo di euro 14,62. Si ritiene non applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 21-bis dell'allegato B allo stesso DPR 642/1972 per due ordini di motivi. Il primo riguarda l'ambito soggettivo di applicazione che riguarda solo il settore agricolo (su cui per altro potrebbe essere fatta valere l'equiparazione prevista dal D. Lgs 154/2004). Il secondo, ancora meno superabile, riguarda il campo di applicazione oggettivo essendo l'esenzione riferita ad aiuti comunitari e nazionali mentre la presente misura riguarda un'iniziativa assunta dalla Regione Sardegna. Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'imposta di bollo è dovuta per ogni foglio o 100 righe. Per tanto, ferme restando le valutazioni dell'Ente ricevente le domande e dei richiedenti, anche nell'ipotesi di più istanze presentate contestualmente, qualora si ritenga ammissibile la disposizione contenuta nell'art. 13 comma 3 punto 15) del DPR 642/1972, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni 4 pagine (un foglio legale) o 100 righe. I soggetti che hanno diritto ad esenzione per esplicita previsione, in funzione della natura giuridica od altri elementi soggettivi, presentano la domanda senza bollo esplicitando il titolo di esenzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

ART.5 *(Precisazioni sull'individuazione dei 90 giorni di lavoro)* – 1. In riferimento al computo dei 90 giorni previsto dal Decreto 68/2008 si deve precisare che in caso di mancato raggiungimento prima della sospensione dell'attività di pesca potrà essere computato il periodo d'imbarco successivo alla conclusione della misura. In questo caso potrà essere utilizzato il Modello "C", opportunamente modificato, per dichiarare gli ulteriori periodi lavorativi svolti per raggiungere i 90 giorni. Tale lettura è conseguente del tenore del Decreto 68/1008 che nell'indicare i 90 giorni necessari per il pagamento dell'indennità fa riferimento ad attività lavorativa svolta nel corso dell'anno, ossia fino a tutto il 31/12/2008.

ART.6 *(Precisazioni sulle modalità di pagamento)* – 1. In merito alle modalità di pagamento, considerato che la modulistica è modificabile e adattabile dal richiedente, si ritiene di dover precisare che è il richiedente stesso a dover indicare il conto corrente presso il quale dovrà essere effettuato il versamento. Ciò significa che potrà essere indicato un conto corrente non intestato allo stesso richiedente. Tale modalità di pagamento vale anche nell'ipotesi di anticipazione da parte del datore di lavoro dell'indennità di mancato reddito. In tale caso, al fine di evitare contestazioni, il datore di lavoro dovrà specificare che si riceve il pagamento in compensazione dell'anticipazione già effettuata (si veda Modello "E").

2. Sono, ovviamente, consentite modalità di pagamento diverse dall'accreditamento sul conto corrente.

In base alle indicazioni fornite da ARGEA Sardegna sono consentite le seguenti modalità di pagamento:

- accredito in conto corrente;
- mandato diretto.

ART.7 *(Precisazioni sul divieto di svolgere altre attività)* – 1. La Determinazione n. 659/2008 prevede che per ottenere l'indennità per il mancato reddito il richiedente si deve impegnare « a non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita nel periodo per il quale si richiede l'indennità per il mancato reddito».



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Tale presupposto, ovviamente, deve essere letto nell'ottica di evitare che il richiedente possa ottenere i benefici di una misura di natura compensativa (indennità per il mancato reddito) pur in presenza di altre attività lavorative che comunque determinano un reddito equivalente a quello che deriverebbe dall'esercizio dell'attività lavorativa di pesca. Conseguentemente nell'individuare il mancato reddito si deve far riferimento alle (mancate) entrate derivanti dall'attività di pesca (soggetta alle interruzioni) e non alle altre eventuali entrate che riguardano attività lavorativa già svolta precedentemente e che si continua a svolgere.

ART.8 *(Precisazioni sui contributi ricevuti)* – 1. Nella scheda “C” del Modello “B” e del Modello “E” si indicano i contributi a valere sul c. d. *de minimis*. Per tanto vanno presi in considerazione tutti i contributi, aiuti, etc dei precedenti tre anni.

ART.9 *(Precisazioni sulle distanze)* – 1. Il Decreto n. 68/2008 prevede delle limitazioni all'esercizio della pesca e individua delle distanze minime che le imbarcazioni devono rispettare. Si ritiene, dalla lettura del Decreto 68/2008, che, nei casi in cui siano indicate delle distanze, queste debbano essere calcolate partendo dalla linea di costa dell'isola madre e non si debba tener conto delle isole minori e maggiori. Sono da considerare superati gli atti interpretativi e/o circolari precedentemente emanati.

2. La potestà regionale è ovviamente limitata al mare territoriale pertanto l'attività di pesca svolta nelle acque internazionali deve ritenersi lecita. Occorre ricordare, per altro, che la normativa comunitaria stabilisce che « i pescherecci comunitari soggetti al SCP non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un impianto di localizzazione via satellite installato a bordo » (Reg. CE n. 2244/2003).

ART.10 *(Informativa)* – 1. La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore e al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. È trasmessa, inoltre, ad ARGEA Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

ART.11 *(Pubblicazione BURAS)* – 1. La presente Determinazione è resa disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

ART.12 *(Pubblicazione quotidiani)* – 1. È disposta la pubblicazione di un avviso nei quotidiani locali.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dall'effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione.

Cagliari, li 08/10/2008

Il Direttore del Servizio

Roberto Doneddu